

“Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027”

Art. 1.

(Erogazione di un contributo alle associazioni per la promozione del territorio regionale)

1. La Regione, al fine di supportare lo sviluppo, la valorizzazione del turismo, la promozione del territorio piemontese e le attività turistiche, anche a fini sociali, integra il contributo, di cui all'art 13 LR 6/2023, in favore delle associazioni del comparto per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere, consentendo alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo turistico, sociale e culturale.

2 Per l'attuazione del presente articolo, è previsto un incremento della spesa pari a euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026, iscritto in un apposito capitolo nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 2.

(Intervento straordinario a favore del Forte di Fenestrelle)

1. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori per il recupero all'interno del complesso del Forte San Carlo di Fenestrelle e preservarne così il patrimonio storico e culturale, la Regione sostiene gli interventi strutturali degli edifici del Forte delle Valli con un contributo a favore dell'Unione montana dei comuni Val Chisone e Germanasca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere i necessari atti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 600.000,00, suddivisi in euro 400.000,00 per l'annualità 2026 ed euro 200.000,00 per l'annualità 2027, si provvede mediante l'iscrizione di apposito stanziamento a valere sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 3.

(Valorizzazione del sistema museale regionale)

1. Nell'ambito del potenziamento delle politiche e delle strategie di valorizzazione del patrimonio museale del territorio piemontese, risorsa fondamentale per la promozione della cultura e turismo e per lo sviluppo economico del territorio, la Regione interviene assegnando un contributo finalizzato a sostenere, promuovere e valorizzare il sistema museale regionale, demandando alla Direzione competente gli atti amministrativi necessari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.100.000,00 suddivisi in euro 1.550.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 1.550.000,00 per l'annualità 2026, si provvede mediante l'iscrizione di apposito stanziamento a valere sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 4.

(Contributo regionale straordinario agli eventi 2025 della Fondazione per la Cultura Torino)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di eventi capaci di valorizzare il territorio piemontese, in coerenza con quanto disposto dalla l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, la Regione Piemonte concede, per l'esercizio 2025, un contributo straordinario massimo pari a euro 500.000,00 alla Fondazione per la Cultura Torino.

2. Per il finanziamento dell'importo indicato al comma 1, per l'esercizio finanziario 2025, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la spesa di euro 500.000,00.

3. Il correlato impegno finanziario trova copertura nelle risorse già iscritte, per l'annualità 2025, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 39/1998)

1. All'articolo 1, comma 3 bis della l.r. 39/1998, l'importo pari a "euro 2.800.000,00" è sostituito dal seguente "3.100.000,00".

2. L'impegno finanziario correlato al comma 1, pari ad euro 300.000,00, trova copertura per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 nelle risorse già iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti).

Art. 6.

(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono introdotte le variazioni compensative di spesa, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1.

Art. 7.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. I nuovi oneri previsti a carico degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 di cui agli articoli 1, 2, 3, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in termini di competenza e cassa, di cui all'articolo 6.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.